

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato provvede a mantenere ed aggiornare un elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.

L'inserimento nell'elenco comporta il rispetto del dovere di competenza e di aggiornamento.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'Elenco e l'iscrizione nello stesso di professionisti qualificati, dotati di idonee competenze, nonché di assicurare la permanenza nello stesso di soggetti che svolgano adeguata e specifica attività di formazione e aggiornamento e/o che possano dimostrare di assumere e svolgere in maniera non meramente occasionale la funzione di curatore speciale del minore dinanzi al TM o ai TO, si ritiene di adottare il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1. – Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che sono in possesso, alternativamente, del requisito di formazione ovvero di comprovata esperienza professionale come meglio specificato al successivo art. 2 del presente regolamento.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è necessario:

1. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato;
2. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
3. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento;
4. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
5. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
6. essere in regola con i crediti formativi.

Art. 2. – Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art. 1, dagli avvocati in possesso di uno dei seguenti requisiti di formazione:

a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:

1. un Corso di formazione organizzato dal COA di Prato o un Corso di formazione organizzato da un'associazione forense approvato e accreditato dallo stesso Ordine o dal CNF;

2. un corso di formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato o approvato dal COA di Prato e accreditato dallo stesso o dal CNF

b) da coloro che hanno una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali avendo svolto nei due anni precedenti non meno di 5 incarichi di curatore speciale ovvero non meno di 10 incarichi nelle materie di diritto di famiglia e dei minori;

Art. 3. - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione sarà formulata su apposito Modello predisposto dal COA, reperibile sul sito internet, e dovrà essere presentata secondo le indicazioni e le modalità in esso previste.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 richiesti per l'iscrizione, secondo il modello che sarà a tal fine reso disponibile dal COA, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679.

Il COA procederà alla valutazione della domanda e alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa, salvo richiesta di integrazione della documentazione prodotta; all'esito della valutazione, ove positiva, il COA provvederà all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco di cui alla premessa e, ove richiesto, rilascerà il relativo certificato di iscrizione.

L'elenco sarà diviso in due sezioni afferenti la materia civile e penale e l'avvocato dovrà indicare se effettua l'iscrizione in entrambe le sezioni o solo in una di queste.

Art. 4. - Obbligo di aggiornamento annuale.

Ai fini della permanenza nell'elenco è necessaria, alternativamente, la proficua frequenza ad uno dei corsi di aggiornamento annuale in materia civile e/o penale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento ovvero lo svolgimento nell'anno precedente di non meno di 3 incarichi di curatore speciale ovvero non meno di 5 incarichi nelle materie di diritto di famiglia e dei minori.

Art. 5 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1 ovvero se non adempie agli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 6 – La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato che può delegare a tale fine la Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco, è triennale